



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**AUTORITA' PORTUALE
DEI PORTI DI ROMA E DEL LAZIO**

**CAPITANERIA DI PORTO
DI CIVITAVECCHIA**

ORDINANZA n. 13/ 2009

Il Presidente dell'Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio ed il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA** La Legge 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** L'Ordinanza n° **47/07**, emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia di concerto con l'Autorità Portuale di Civitavecchia in data **09/05/2007**, con la quale è stato approvato il "*Regolamento in materia di circolazione stradale nel porto di Civitavecchia*";
- VISTA** L'Ordinanza n° **14/03**, emessa in data **31/03/2003** dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con la quale è stato approvato il "*Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** L'ordinanza n° **59/05** emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia in data **19/07/2005**, contenente modifiche al Regolamento di sicurezza del porto relative all'accesso in porto di persone e veicoli;
- VISTA** La Convenzione - rep. **2956** in data **26/05/2005**, per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale ai sensi degli artt. 6 e 23 della Legge **84/1994** e dell'art. 1 del **D.M. 14/11/1994**, rilasciata dall'Autorità Portuale di Civitavecchia in favore della soc. Port Mobility S.p.A.;
- VISTA** l'ordinanza n° **22/08**, emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia di concerto con l'Autorità Portuale di Civitavecchia in data **05/03/2008**, con la quale sono stati disciplinati i varchi di accesso al porto di Civitavecchia;
- VISTA** l'ordinanza n° **50/07** emessa di concerto con l'Autorità Portuale di Civitavecchia in data **15/05/2007**, recante disciplina della circolazione veicolare in seguito alla trasformazione del varco nord in varco doganale, segnatamente per quanto concerne le modalità di transito dei veicoli soggetti a controllo doganale in entrata e uscita dal Porto di Civitavecchia;
- VISTA** l'ordinanza n° **34/07** emessa dall'Autorità Portuale di Civitavecchia in data **21/05/2007**, in merito alla destinazione delle aree portuali, del porto di Civitavecchia;

VISTA	Il dispaccio prot. n° 520951 , in data 24/02/1995 , dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina della circolazione stradale in ambito portuale e di riparto di competenze tra l'Autorità Portuale e l'Autorità Marittima;
VISTO	Il dispaccio prot. n° 520-1696 , in data 14/04/1995 , dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina della circolazione stradale in ambito portuale, in cui si specifica che l'individuazione delle categorie di utenti ammessi nell'ambito portuale spetta all'Autorità Portuale, mentre il rilascio materiale dei contrassegni è materia di competenza dell'Autorità Marittima;
VISTO	Il dispaccio prot. n° DEM 1729 , in data 19/10/2004 , del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di riparto delle competenze tra Autorità Marittima e Portuale in ordine alla disciplina degli accessi in porto;
VISTO	Il D.Leg.vo 6 novembre 2007, n.203, in materia di miglioramento della sicurezza nei porti;
VISTO	Il Codice della Strada vigente, approvato con D.L/vo 30/04/1992 , n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione", approvato con D.P.R. 6/12/1992 , n° 495 ;
VISTO	Il "Regolamento per la concessione dei permessi di accesso al porto di Civitavecchia", approvato con Ordinanza n° 97/05 emanata in data 17/10/2005 , congiuntamente da questa Capitaneria di Porto e dall'Autorità Portuale di Civitavecchia;
VISTO	il dispaccio prot. n° 82/31052 , in data 02/07/1996 , del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio 2° (Servizi d'Istituto), in materia di circolazione in ambito portuale;
VISTO	il dispaccio prot. n° 82/081717 , in data 26/11/2001 , del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio 1° (Affari Giuridici), in materia di Sicurezza in ambito portuale;
CONSIDERATO	che, per motivi di carattere logistico/amministrativo, il rilascio materiale dei titoli di accesso al porto, spettante all'Autorità Marittima, come da Circolare n.5201695 cit., viene effettuato dall'Autorità Portuale di Civitavecchia;
CONSIDERATO	che, con nota prot. n. 1065 del 30.09.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei porti, viene ribadita che la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso al al porto è materia di competenza dell'Autorità Portuale;
CONSIDERATA	la necessità di disciplinare in maniera organica le procedure per il rilascio dei titoli di accesso al porto di Civitavecchia, limitatamente a quelli attraverso i quali è consentito il passaggio dei veicoli al fine di contemperare le esigenze degli operatori portuali con quelle di carattere doganale e connesse alla security portuale;

VISTI

Gli articoli 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327, nonché l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15/02/1952, n° 328.

ORDINANO

ART.1

E' approvato il "Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso al porto di Civitavecchia", allegato al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso.

Il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 01 APR. 2009

ART.2

La validità dei permessi di accesso al porto già rilasciati è prorogata sino al giorno 31.05.2009.

I titolari dei permessi già rilasciati devono presentare domanda di rilascio di un nuovo titolo secondo le modalità indicate nel regolamento allegato.

ART.3

E' abrogata l'ordinanza n.97/05 del 17.10.2005, citata in premessa ed il "Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in porto" con essa approvato, nonché qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con il provvedimento che si approva.

ART.4

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Civitavecchia, 31 MAR. 2009

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE On. Dott. Fabio CIANI	IL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO C.V. (CP) Piero PELLIZZARI
---	---

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI ACCESSO AL PORTO DI CIVITAVECCHIA

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio dei permessi di accesso al porto di Civitavecchia e si applica ai soggetti che intendono accedere nell'area portuale a decorrere dalla data indicata nell'ordinanza di approvazione emanata congiuntamente dall'Autorità Portuale e dall'Autorità Marittima.

Le procedure di accesso si differenziano in base a:

- aree per le quali si rilascia il permesso di accesso;
- livello di security;
- tipo di permesso (da rilasciare a persone o veicoli).

ART. 1 DEFINIZIONI

Porto di Civitavecchia: area terrestre e marittima, fisicamente delimitata e definita dal Piano Regolatore Portuale (anno 2004) i cui accessi presidati e controllati via terra sono:

- Varco Nord
- Varco Vespucci
- Varco Fortezza

Area portuale riservata: area sulla quale insistono banchine di rilevante interesse per il traffico marittimo nazionale ed internazionale, come individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento.

Nell'ambito dell'*area portuale riservata*, si distinguono *aree riservate in concessione a privati* e *aree riservate ad uso pubblico (AILI)*.

All'interno delle aree riservate in concessione a privati il concessionario può, con proprio regolamento approvato dall'Autorità Marittima e, per quanto di competenza, dall'Autorità Portuale, disciplinare l'accesso alle aree ristrette eventualmente esistenti.

Area portuale di interesse generale: l'area portuale che non rientra tra quelle di cui alla precedente definizione.

Impianto portuale: luogo in cui avviene l'interfaccia nave-porto, ovvero le interazioni che hanno luogo quando una nave è immediatamente e direttamente interessata ad attività che comportano il movimento di persone o merci e/o la fornitura di servizi portuali.

P.F.S.O. – Port Facility Security Officer (Agente di sicurezza dell'impianto portuale): colui che è responsabile della sicurezza (security) dell'impianto portuale.

Personale di controllo: personale dipendente dalla società concessionaria del servizio di controllo ai varchi di accesso al porto, o comunque destinata al controllo degli accessi;

Titolo di accesso: documento identificativo della persona e/o del veicolo, emesso dall'Autorità Portuale, che autorizza il titolare all'ingresso in area portuale.

Titoli equipollenti al titolo di accesso (personale e veicolare):

- Titolo di viaggio in corso di validità emesso dalle compagnie di navigazione;
- Documento identificativo rilasciato dalla compagnia di navigazione/comando di bordo ai marittimi, ovvero ai passeggeri di navi da crociera o comunque in transito;
- Tessera di servizio rilasciata dal Comando/Ente di appartenenza, a livello centrale o periferico, al personale militare e civile in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

ART. 2

TITOLO DI ACCESSO PERSONALE

Il titolo di accesso personale è rilasciato a tutti coloro che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa, hanno necessità di accedere all'area portuale.

Per potervi accedere con veicolo il conducente deve essere in possesso sia del titolo di accesso personale che di quello veicolare.

Non è necessario munirsi di titolo di accesso personale per l'ingresso in area portuale di interesse generale senza veicolo al seguito.

A seconda del motivo della richiesta possono essere rilasciati:

- **PERMESSI PERMANENTI:** ai dipendenti di Enti/Pubblica Amministrazione che svolgono servizio in porto, nonché ai dipendenti dei servizi tecnico-nautici del porto (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori) ed a quelli delle società incaricate di svolgere servizi di interesse generale sempre in area portuale;

- **PERMESSI QUINQUENNALI:** ai dipendenti di persone giuridiche che svolgono attività nel porto di Civitavecchia;

- **PERMESSI ANNUALI:** a coloro che, per motivi connessi allo svolgimento della loro attività lavorativa, debbano accedere all'area portuale per un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno.

Al momento della richiesta di uno dei suddetti titoli, nelle more del completamento della fase istruttoria per il rilascio del titolo definitivo, l'Autorità Portuale provvede al rilascio di un **PERMESSO PROVVISORIO** con validità non superiore a gg.60, previa registrazione dei dati contenuti nell'istanza, inserimento degli stessi nel database di cui al successivo art.4 lett.d) e valutazione circa l'accogliibilità dell'istanza stessa.

A coloro i quali abbiano occasionalmente necessità di accedere con veicolo all'area portuale per un limitato periodo di tempo non superiore alle 24 ore può essere rilasciato un **PERMESSO OCCASIONALE**.

Il titolo di accesso personale è colorato in modo differente a seconda delle aree in cui è consentito l'accesso:

- **BIANCO** per le aree portuali di interesse generale;
- **BLU** per le aree portuali *riservate ad uso pubblico* e per quelle *di interesse generale*;
- **ROSSO** per le aree portuali *riservate in concessione a privati*, per quelle *riservate ad uso pubblico* e per quelle *di interesse generale*.

Sul documento, sono riportati i seguenti dati:

- foto, nome e cognome del titolare;
- società/agenzia/ente di appartenenza;
- area portuale ove è consentito l'accesso;
- scadenza.

I titoli equipollenti di cui al precedente art.1 sono equiparati al titolo di accesso di colore ROSSO.

Il titolo di accesso personale deve essere tenuto sempre esposto in modo ben visibile.

ART.3

TITOLO DI ACCESSO VEICOLARE

Il titolo di accesso veicolare, unito al titolo di accesso personale, abilita il titolare ad accedere, circolare e sostare con un veicolo all'interno dell'area portuale, per poter svolgere le attività che lo stesso ha indicato nella richiesta del documento.

Il titolo di accesso veicolare deve essere sempre esposto in modo ben visibile sul veicolo. La mancata esposizione del permesso in un veicolo in sosta equivale al suo mancato possesso.

Il permesso è colorato in modo differente a seconda delle aree in cui è consentito l'accesso ed in esso sono riportati i seguenti dati:

- tipo di veicolo e targa;
- area di accesso autorizzata;
- scadenza.

L'istruttoria per il rilascio del titolo di accesso veicolare per le aree riservate tiene conto della capacità logistica e dell'organizzazione interna dell'area per la quale il titolo è richiesto.

ART.4

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI ACCESSO

I titoli di accesso sono rilasciati dall'Autorità Portuale, al termine della procedura di seguito riportata, che dovrà concludersi entro 60 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

- a. presentazione della richiesta alla società concessionaria del servizio di infomobilità all'interno del porto, in carta semplice;
 - b. trasmissione dell'istanza e della documentazione eventualmente allegata, all'Autorità Portuale;
 - c. l'Autorità Portuale provvede ad effettuare una verifica iniziale delle richieste, dichiarando accoglibili solo quelle presentate da coloro che, sulla base del motivo della richiesta, si ritiene abbiano un legittimo interesse ad accedere al porto, eventualmente con veicolo;
 - d. i nominativi di questi ultimi (completi di generalità) vengono registrati dall'Autorità Portuale e inseriti in un apposito database, costantemente aggiornato dallo stesso Ente, con indicazione della data di presentazione dell'istanza. Tale supporto informatico viene messo a disposizione di Capitaneria di Porto, Ufficio Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Carabinieri e Agenzia delle Dogane per i controlli di competenza da effettuare su ciascun nominativo;
 - e. l'eventuale parere negativo da parte dei suddetti Enti/Comandi viene trasmesso alla Capitaneria di Porto entro gg.10 dalla data della presentazione dell'istanza e può comportare il diniego del rilascio del titolo richiesto
- Ai sensi dell'art.3 D.M. 10.05.1994 n.415 i pareri espressi per motivi di pubblica sicurezza ovvero ai fini della repressione e prevenzione della criminalità sono inaccessibili e non divulgabili.
- f. in caso di mancato riscontro da parte della Capitaneria di Porto entro gg.15 dalla data di presentazione dell'istanza riportata nel suddetto database, l'Autorità Portuale provvede al rilascio del titolo di accesso.
 - g. Il rilascio del titolo di accesso personale può avvenire solo a seguito di frequentazione, da parte del richiedente, di un corso di familiarizzazione sulla normativa di security e le relative procedure.

In caso di richiesta per il rilascio del titolo di accesso esclusivamente per le aree riservate in concessione a privati, l'Autorità Portuale chiede al concessionario di esprimere il proprio nulla-osta su ciascuna richiesta. In quest'ultimo caso il corso di familiarizzazione di cui al precedente punto g) è curato dal P.F.S.O. della società concessionaria (terminalista).

In mancanza di nulla-osta l'autorizzazione all'accesso può essere negata.

L'Autorità Portuale è responsabile del suddetto procedimento.

4.1. Rilascio permessi occasionali.

Chi ha necessità di accedere occasionalmente in area portuale con un veicolo, deve munirsi di un permesso occasionale (art.2) da ritirare solo ed esclusivamente presso il Varco Vespucci, ove sono istituite una o più corsie di traffico riservate al transito dei suddetti veicoli ed appositamente attrezzate per la videoregistrazione automatica dei dati del veicolo e del conducente.

Il suddetto titolo autorizza il titolare all'ingresso, sosta e circolazione in porto **non oltre le ore 22.00** del giorno di rilascio.

Per i soli veicoli adibiti al trasporto merci sarà rilasciato, presso Varco Nord, un permesso di accesso occasionale al termine delle verifiche doganali.

L'accesso alle aree riservate in concessione a privati ed alle aree riservate ad uso pubblico è autorizzato dai rispettivi P.F.S.O., secondo le procedure approvate nei relativi piani di security.

4.2 Rinnovo del titolo.

Entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del titolo di accesso deve essere presentata domanda di rinnovo del documento con le modalità di cui al precedente art.4 punto a).

ART.5 SANZIONI

Con la sottoscrizione della richiesta per il rilascio del titolo di accesso al porto l'istante dichiara di aver preso visione del presente regolamento.

Il personale addetto al controllo dei varchi di accesso al porto nega l'ingresso ai veicoli sprovvisti del titolo autorizzativo.

L'accertamento di eventuali trasgressioni da parte del suddetto personale o degli agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.1174 C.N. e l'eventuale revoca o sospensione del titolo da parte dell'Autorità Portuale, previa comunicazione della Capitaneria di Porto.

L'Autorità Portuale può, anche su indicazione dell'Autorità Marittima, revocare il permesso di accesso al porto qualora si accerti il venir meno delle ragioni che ne hanno determinato il rilascio, ovvero su richiesta delle FF.OO. per sopravvenuti motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La mancata esposizione del permesso di accesso in un veicolo in sosta, senza il conducente, comporta la revoca del titolo e la contestazione della sanzione amministrativa prevista per la mancanza dello stesso, nonché la rimozione del veicolo con oneri a carico del proprietario.

ART.6 TUTELA DELLA PRIVACY

Le norme del presente regolamento sono adottate nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza della persona. I dati personali registrati in sede di presentazione della richiesta per il rilascio del titolo di accesso al porto sono quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità correlate al servizio richiesto e possono essere utilizzati solo nell'ambito di tali finalità.

ART.7 SOSTITUZIONE ED ANNULLAMENTO DEI PERMESSI

Alla scadenza del periodo di validità, ovvero in caso di furto, smarrimento o distruzione il titolare del permesso potrà richiedere all'Autorità Portuale l'emissione di un duplicato, previa presentazione di denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza in caso di furto o smarrimento.

I titolari delle Società/Enti ai cui dipendenti sono stati rilasciati permessi di accesso al porto devono comunicare all'Autorità Portuale eventuali variazioni intervenute nel rapporto di lavoro che facciano venir meno i presupposti per il rilascio dei titoli di accesso precedentemente rilasciati.

In tal caso l'Autorità Portuale procede all'immediata revoca del titolo ed al contestuale aggiornamento del database già trasmesso ai Comando di cui al precedente art.4, punto d).

In caso di indebito utilizzo del titolo, da chiunque accertato, personale delle FF.OO. provvede all'immediato ritiro dello stesso per la successiva consegna all'Autorità Portuale, che a sua volta provvede secondo quanto previsto nel comma precedente.

ART. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno indicato nell'ordinanza di approvazione, emanata a firma congiunta del Presidente dell'Autorità Portuale e del Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Nella medesima ordinanza è stabilito il periodo di validità dei permessi già rilasciati.

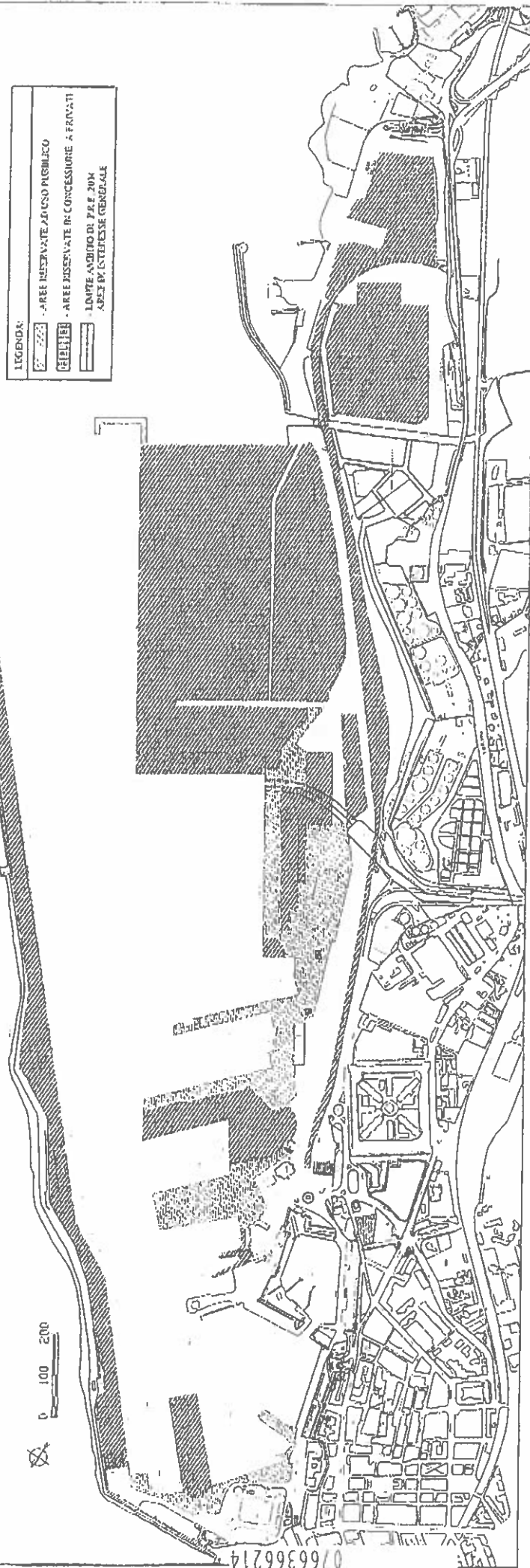
Qualora si rendesse necessario, in via del tutto eccezionale, la Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale, di concerto tra loro, hanno facoltà di dettare disposizioni diverse ed eventualmente in contrasto con le norme contenute nel presente provvedimento, per garantire il regolare e sicuro svolgimento di eventi di carattere sociale, culturale o sportivo in ambito portuale, ovvero qualora le presenti disposizioni non contemplino la fattispecie da disciplinare, o si ravvisi la necessità di adottare provvedimenti con carattere di urgenza connessi a situazioni contingenti, anche al fine di assicurare il regolare scorrimento del traffico veicolare.

Civitavecchia, 31 MAR. 2009

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
On. Dott. Fabio CIANI

IL COMANDANTE
DELLA CAPITANERIA DI PORTO
C.V. (CP) Piero FELLIZZARI

PORTO DI CIVITA VECCHIA
 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI PERMESSI SI ACCESSO AL PORTO DI CIVITA VECCHIA - ALLEGATO I
 PLANIMETRIA CARATTERIZZAZIONE AREE PORTUALI



0766366214